

LA “NUOVA” FUNZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO

(Cass. 9.10.2017 n.23602 e Cass.10.5.2017 n.11504)

Con questa recente pronuncia la Cassazione ha ribadito il nuovo orientamento assunto con la sentenza numero 11504/2017, in relazione all'ammontare dell'assegno di divorzio ed alla sua funzione.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva posto a carico del marito l'obbligo di versare alla ex moglie un assegno divorzile di €.200,00 mensili, avendo ritenuto che quest'ultima, benché svolgesse un'attività lavorativa dipendente e le fosse stata assegnata la casa coniugale, non avesse redditi adeguati a conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tenuto conto del divario tra le retribuzioni dei coniugi.

Il marito ricorre in Cassazione, osservando che la funzione dell'assegno di divorzio è esclusivamente assistenziale e non deve necessariamente consentire all'ex coniuge di conservare il tenore di vita matrimoniale.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, osserva che il presupposto dell'assegno divorzile (a differenza di quello stabilito nel giudizio di separazione dei coniugi) non è il divario tra le condizioni reddituali delle parti al momento del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l'assegno, ma la sua mancanza di indipendenza o autosufficienza economica.

Per tale motivo, la Corte richiama integralmente i nuovi principi di diritto stabiliti nella sentenza n.11504 del 10.5.2017 che stabilisce quali sono gli obblighi del giudice quando determina l'assegno di divorzio:

A) in primo luogo, per **accertare** se il coniuge richiedente ha diritto all'assegno, deve verificare se la sua domanda soddisfa le condizioni di legge (mancanza di mezzi adeguati o, comunque, impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), con esclusivo riferimento alla sua indipendenza o autosufficienza economica, desunta dal possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri e del costo della vita nel luogo di residenza del richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;

B) in secondo luogo, per **quantificare** l'importo dell'assegno, deve "tener conto" di tutti gli elementi indicati dalla norma (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi), e “valutare” tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio; ciò sulla base delle allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo le normali regole che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.).

d.m.